Cass., sez. III, del 5 luglio 2018, n. 17596

1.1 11 motivo è infondato.

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, i presupposti legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. sono, da un lato, l'ignoranza soggettiva, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto e, dall'altro, l'inutile esperimento di tentativi volti a superare tale condizione di ignoranza attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. (Cass. 31/7/2017, n. 19012, Rv. 645083 — 01; Cass. 27/11/2012, n. 20971, Rv. 624307 —01).

L'ordinaria diligenza, con riguardo al notificante, va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata (Cass. 04/06/2014, n. 12526; Cass. 31/7/2017, n. 19012, Rv. 645083 — 02, la quale, in analoga fattispecie, ha ritenuto legittima la notifica ex art. 143 c.p.c. nei confronti di un imprenditore fallito in quanto, risultando impossibile la notificazione presso la sede sociale ormai chiusa, non aveva potuto ricevere la notifica neppure presso la residenza anagrafica, ove il suo nominativo non era stato rinvenuto sui citofoni e neppure sulle cassette postali, secondo quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, avendo quest'ultimo anche raccolto informazioni negative, circa la reperibilità in quel luogo del destinatario dell'atto, dai residenti interpellati).

A sua volta l'Ufficiale giudiziario, nel caso in cui non abbia rinvenuto il destinatario della notificazione nel luogo risultante dal certificato anagrafico in suo possesso, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine dandone conto nella relazione di notificazione (Cass. 3/4/2017, n. 8638, Rv. 643689 — 01, con riferimento ad una ipotesi in cui l'Ufficiale Giudiziario, non solo non aveva assunto alcuna informazione in loco, ma si era basato su una superficiale visione dei nominativi presenti sul citofono senza considerare che, essendo la destinataria una donna, il cognome presente sulla tastiera poteva essere quello del defunto marito, come in effetti era nella specie).

Nella vicenda all'esame, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi sopra ricordati, avendo osservato che il tentativo di notifica del ricorso in riassunzione in primo grado è avvenuta - dopo un primo (erroneo) tentativo presso l'immobile locato di via dell'Impruneta 15 - presso la effettiva residenza anagrafica di via dei Gelsi n. 53, correttamente individuata, dunque, dalla parte notificante. Solo a seguito dell'esito negativo di tale secondo tentativo presso la effettiva residenza anagrafica, attestato da una relata di notificazione dell'Ufficiale giudiziario che dava atto di non aver reperito il nome del destinatario ai citofoni e che lo stesso non risultava neppure conosciuto dopo aver chiesto informazioni, si è dato corso agli adempimenti di cui all'art. 143 c.p.c..

La diligenza del notificante INPS, che ha correttamente rinnovato la notifica in via dei Gelsi 53 sulla base delle risultanze dei certificati anagrafici (con contestate dal F), nonché dell'Ufficiale Giudiziario, che ha esperito le possibili indagini in loco e ne ha dato atto nella relata di notifica, sono state dunque adeguamente valutate dalla Corte di appello, sicché la censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c. risulta insussistente.

A fronte di una relata di tale tenore, da un lato, l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa, sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale, dall'altro, il contenuto intrinseco della notizia appresa a seguito delle informazioni assunte, in quanto provenienti da terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare, è assistito da presunzione iuris tantum, che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione (Cass. 27/10/2008, n. 25860, Rv. 605501 — 01).

Sotto questo secondo profilo, il ricorrente ritiene di aver fornito la prova contraria necessaria ed ha dedotto a tal proposito l'omesso esame dì fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti (evocando così il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., sebbene non esplicitamente richiamato), i quali, se considerati dal giudice di appello, secondo il ricorrente avrebbero portato ad escludere la possibilità di far ricorso alla notificazione ex art. 143 c.p.c..

In particolare il F lamenta l'omessa considerazione dei documenti dallo stesso prodotti in giudizio, quali il certificato storico di residenza, la sentenza di separazione con assegnazione della casa coniugale alla moglie, i bollettini di pagamento del canone di locazione effettuati da un terzo soggetto e le foto del citofono; deduce, inoltre, la omessa valutazione da parte della Corte d'appello della circostanza che l'Inps era pienamente a conoscenza che egli non era più residente in via dell'Impruneta 15, stante le raccomandate tornate al mittente e i pagamenti dei bollettini di locazione da parte di un terzo, e che il verbale di udienza ai fini dell'interrogatorio formale gli era stato notificato ex art. 140 c.p.c. in via dei Gelsi 53, a comprova che il suo nome sul citofono era presente.

L'esame di tali risultanze, ad avviso del ricorrente, avrebbe consentito al giudice del merito di ritenere raggiunta la prova contraria rispetto alle informazioni, assunte dall'Ufficiale Giudiziario e riportate nella relata della notifica effettuata presso la sua residenza di via dei Gelsi, secondo le quali egli non era ivi conosciuto.

Tuttavia, anche tale profilo del motivo, che peraltro supera a stento il vaglio di ammissibilità (in assenza di specifiche indicazioni circa il momento della produzione dei documenti richiamati e la sede in cui gli stessi sono rinvenibili -fascicolo d'ufficio o di parte — nonché su tutti gli elementi utili per la loro valutazione, come, ad esempio, quali raccomandate sarebbero tornate al mittente ed in che data sarebbero state spedite, ovvero la data in cui le fotografie dei citofoni sarebbero state scattate o, ancora, la data in cui sarebbe stata ricevuta la notifica, asseritamente effettuata ex art. 140 c.p.c., dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale ed il tenore della relativa relata, della cui produzione in giudizio non viene fatta alcuna menzione: cfr. Cass. 27/7/2017 n. 18679, Rv. 645334 — 01; Cass. 15/7/2015, n. 14784, Rv. 636120— 01; Cass. 19/8/2015, n. 16900, Rv. 636324 - 01), è infondato.

Invero il ricorrente si è limitato ad una confusa e generica indicazione di tutti gli atti asseritamentc prodotti nel giudizio, ma tra questi figurano alcuni documenti palesemente irrilevanti ai fini della prova circa la sua effettiva presenza, alla data della notifica di cui si discorre, all'indirizzo di residenza anagrafica di via dei Gelsi 53 (come la sentenza di separazione di separazione dal coniuge, o i bollettini di pagamento da parte di un terzo del canone di locazione riferito a via dell'impruneta 15, o, ancora, il certificato storico di residenza e la mancata considerazione del fatto che l'IPNS risultava essere pienamente a conoscenza che il H non era più residente in via dell'Impruneta 15): tali documenti, infatti, dimostrano che il ricorrente non era più residente a via dell'Impruneta 15, bensì a via dei Gelsi 53, ma tale circostanza non è mai stata in contestazione, né ha inciso sulle modalità della notifica,

essendo pacifico e riconosciuto dallo stesso ricorrente che la notifica ex art. 143 c.p.c. è avvenuta dopo l'esito negativo (non della prima, ma) della seconda notifica, tentata proprio nella residenza risultante dal certificato anagrafico e non a via dell'Impruneta 15.

Orbene, pur espungendo dai documenti globalmente richiamati quelli sopra indicati — in quanto evidentemente irrilevanti al fine di offrire la prova della residenza (effettiva, e non solo anagrafica) del F nell'immobile di via dei Gelsi 53 -, e considerando solo quelli astrattamente rilevanti (fotografia dei citofoni e notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale), osserva la Corte che questi ultimi non risultano affatto decisivi al fine di offrire una idonea prova contraria rispetto alle informazioni negative assunte in loco dall'Ufficiale giudiziario .

Quanto all'asserita omessa considerazione della fotografia dei citofoni, in primo luogo il ricorrente non coglie la reale "ratio decidendl" della sentenza impugnata, la quale sul punto ha affermato che la fotografia in questione era stata "dedotta solo in sede di note conclusionali e, quindi, ... da considerarsi tardiva anche nell'eventualità fosse stata tempestiva l'originaria costituzione in giudizio" (circostanza che evidenzia l'infondatezza del motivo anche sotto il profilo dell'omesso esame, non essendovi stata alcuna omissione della considerazione del fatto), in secondo luogo tale circostanza non risulta comunque decisiva, stante la omessa allegazione della data in cui la foto sarebbe stata scattata.

Con riferimento, invece, alla omessa considerazione da parte del giudice del merito della circostanza che l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale sarebbe stata notificata al F ex art. 140 c.p.c in via dei Gelsi 53, la quale comproverebbe la presenza del suo nome sul citofono, osserva il Collegio che il ricorrente, oltre a non aver indicato l'avvenuta produzione in giudizio di tale notifica e la sua collocazione agli atti del processo, né la data in cui sarebbe avvenuta ed il suo esatto tenore, neppure ha allegato se e in quale atto processuale tale "fatto" sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti.

Ne deriva l'inammissibilità del motivo con riferimento a quest'ultima circostanza (Cass., S.U., 7/4/2014, n. 8053, Rv. 629831 - 01), la quale, peraltro, si palesa altresì non decisiva, atteso che la situazione processuale al momento della notifica dell'interrogatorio formale non doveva necessariamente essere identica a quella sussistente al momento della notifica dell'atto introduttivo, essendo trascorso un significativo lasso di tempo tra le due notifiche (considerato che la notifica dell'atto introduttivo è avvenuta certamente ben prima del 23/3/2010, data dell'udienza in cui è stata dichiarata la contumacia del F, mentre la notifica dell'interrogatorio formale è avvenuta dopo un anno e due mesi, ossia nel maggio del 2011, come riferito nel ricorso a p. 5).

Invero, è ben possibile che nel corso di uno stesso processo, una persona venga ritenuta dapprima irreperibile all'indirizzo risultante dai certificati anagrafici, in quanto non conosciuta né rintracciabile tramite citofono, e successivamente, invece, effettivamente presente al medesimo indirizzo in ragione di un mutamento dello stato dei fatti (a seguito, ad esempio, di inserimento del suo nominativo sulla tastiera dei citofoni, ovvero, di trasferimento nel luogo di residenza anche della effettiva dimora), con la conseguenza che alcuni atti le siano regolarmente notificati ai sensi dell'art 143 c.p.c. ed altri, a distanza di tempo, ai sensi dell'art 140 dello stesso codice (v. Cass. 6/04/1973, n. 948 c.p.c., Rv. 363322 — 01; Cass. 17/01/1968, n. 124, Rv. 330968 — 01, che hanno affermato tale principio con riferimento all'analoga fattispecie in cui, nel corso di uno stesso processo, la medesima parte è stata dapprima ritenuta irreperibile e poi trasferita all'estero, ricevendo pertanto atti notificati prima ex art. 143 c.p.c. e, in seguito, ai sensi dell'art. 142 c.p.c.).